



DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

oggetto: Adesione all'azione giudiziale promossa dal sistema camerale per il recupero versamento allo Stato ex art. 1, comma 594 della legge n. 160/2019 - affidamento incarico legale

IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Generale dott. Ciro Di Leva ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura";

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" che istituisce la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia" avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi secondarie in Crotone, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca complesso Valentianum;

VISTO l'articolo 2 del citato D.M. ove si prevede che la nuova Camera di commercio sia costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell'articolo 10 della Legge 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n.84 dell'1 settembre 2022 recante "Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)";

ATTESO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio camerale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia e che nella stessa seduta ha eletto il Presidente nella persona del sottoscritto;

RICHIAMATA la determinazione presidenziale n. 37 del 02.08.2023 avente ad oggetto "*Incarico Segretario Generale f.f. e nomina Conservatore del Registro delle Imprese*",

CONSIDERATO che:

con ordinanza n. 176 del 26 gennaio 2021 il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 53, 97 e 118 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, sussidiarietà orizzontale, questioni di legittimità costituzionale degli articoli: 61, commi 1, 2, 5 e 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio, nella parte in cui prevedono che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

con sentenza della Corte costituzionale n. 210/2022 (pubblicata nella G.U. 19 ottobre 2022, n. 42), è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni

normative sopra richiamate, nella parte in cui esse prevedevano, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste fossero versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, attesa la natura giuridica delle Camere di Commercio quali Enti autonomi di diritto pubblico, dotati di autonomia finanziaria che si sostengono finanziariamente con gli introiti del diritto annuale (peraltro progressivamente ridotti dall'anno 2017, del 50%) e che, pertanto, non gravano sul bilancio dello Stato;

a seguito della citata sentenza il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato il Decreto 9 giugno 2023 recante *“Rimborsi alle Camere di Commercio delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato con riferimento all'annualità 2017 in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 210/2022”* autorizzando il rimborso, alle Camere di Commercio ivi elencate della quota di versamento effettuato nel 2017 e, nello specifico, alla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, il rimborso della somma complessiva di € 406.997,06 quantificata in riferimento ai versamenti effettuati dalle preesistenti Camere di Commercio oggetto di accorpamento);

TENUTO CONTO che:

la sentenza, tuttavia, non si pronuncia sulla legittimità delle disposizioni relative ai versamenti eseguiti nel triennio 2020-2022 e successivo;

risulta ancora vigente l'art. 1 comma 594 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che prevede, dall'anno 2020, l'obbligo di riversamento allo Stato, entro il trenta giugno di ogni anno, in unica soluzione, dei risparmi di spesa previsti dalle citate disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica;

in ottemperanza a tali disposizioni, le preesistenti Camere di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, hanno provveduto complessivamente a riversare, per gli anni 2020/2021/2022 la somma di € 1.222.189,93, mentre, è stata accantonata prudenzialmente, nel corso dell'esercizio corrente, la somma di € 119.030,59, di competenza della preesistente Camera di Commercio di Crotone, riferita all'annualità 2022; sempre per il corrente esercizio, per effetto della sentenza della Corte costituzionale la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo non ha provveduto al versamento rilevando, prudenzialmente, il relativo accantonamento pari a € 447.073,50;

RITENUTO, pertanto, che gli obblighi di riversamento previsti dalla Legge n. 160/2019 appaiono affetti dai medesimi vizi di legittimità costituzionale della normativa previgente dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte n. 210/2022;

RITENUTO altresì che, in assenza di una soluzione legislativa, appare opportuno e necessario agire in giudizio per tutelare gli interessi dell'Ente al fine di ottenere una pronuncia in merito al riconoscimento del legittimo rimborso delle somme versate per le annualità 2020, 2021, 2022 e della insussistenza degli accantonamenti appostati per l'esercizio 2023 sia per la Camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia che per la preesistente Camera di commercio di Crotone;

VISTA la nota Unioncamere, acquisita al prot. camerale, n. 22898 del 14.09.u.s. con cui si propone, alle Camere di commercio e Unioni Regionali, nell'ottica di sistema, di presentare un ricorso collettivo finalizzato ad ottenere la pronuncia di illegittimità dei versamenti allo Stato di risparmi di spesa conseguiti nel periodo 2020/2022 e da eseguire negli anni successivi, conferendo mandato di rappresentanza e difesa in giudizio al Prof. avv. Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi “Roma Tre” che ha già patrocinato dinanzi alla Corte Costituzionale nella causa che ha portato alla sentenza n. 210/2022;

VISTO il curriculum vitae del Prof. Avv. Alfonso Celotto;

PRESO ATTO che la spesa per l'adesione all'iniziativa del sistema camerale è pari a € 1.500,00 oltre spese generali ex art. 13, pari a € 225,00, IVA e oneri previdenziali previsti dalla vigente normativa in materia;

TENUTO CONTO che l'affidamento di incarico per la rappresentanza in giudizio rientra tra i servizi legali esclusi dall'applicazione delle norme del vigente Codice dei contratti;

RITENUTO di aderire alla proposta del sistema camerale di costituzione in giudizio dell'Ente per la presentazione di un ricorso collettivo finalizzato ad ottenere la pronuncia di illegittimità dei versamenti allo Stato di risparmi di spesa conseguiti nel periodo 2020/2022 e da eseguire negli anni successivi;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito alla materia di che trattasi;

VISTO l'articolo 16, comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 il quale dispone che il Presidente "in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta. In tale caso gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva";

VISTO lo Statuto camerale vigente;

VISTO il bilancio dell'esercizio in corso;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile;

D E T E R M I N A

Per le ragioni in premessa

1. di aderire alla proposta del sistema camerale per la costituzione in giudizio dell'Ente per la presentazione di un ricorso collettivo finalizzato ad ottenere la pronuncia di illegittimità dei versamenti dello Stato dei risparmi di spesa eseguiti nel periodo 2020-2022 e da eseguire per gli anni successivi avvalendosi dell'assistenza professionale del Prof. Avv. Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi Roma tre, con studio in Roma, via Michele Mercati n. 39, conferendogli ampio mandato a rappresentare e difendere questa Camera di Commercio nel giudizio di che trattasi con ogni ampio potere di legge ed eleggendo domicilio presso il predetto studio;
2. di prendere atto del preventivo di onorario per l'incarico professionale del Prof. Avv. Celotto, trasmesso da Unioncamere con la nota acquisita al prot. camerale n. n. 22898 del 14.09.2023, quantificato in € 1.500,00 oltre spese generali ex art. 13, pari a € 225,00, IVA e oneri previdenziali previsti dalla vigente normativa in materia;
3. di delegare al Segretario Generale ogni atto conseguente a quanto deliberato con il presente provvedimento;
4. l'onere conseguente al presente atto graverà pari complessivamente ad € 2.188,68, sul conto di bilancio 325043, Area funzionale AB05 del budget direzionale dell'esercizio in corso previo storno dal conto 325050, Area funzionale AB05.

La presente determinazione sarà ratificata dalla Giunta camerale alla prima seduta utile.

La presente delibera, da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n. 69/2009, è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. Ciro Di leva)

IL PRESIDENTE
(Dott. Pietro Alfredo Falbo)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)